

REGIONE PUGLIA

ORIGINALE

RACCOMANDATA

Bari, li **27 OTT 1983** 19

ASSESSORATO LAVORO, FORMAZIONE
PROFESSIONALE E SERVIZI SOCIALI

AL SIG. PRESIDENTE dell'IPAB
ASILO PER INABILI AL LAVORO
"CONCETTA MASSELLI"

SETTORE ASSISTENZA SOCIALE
UFFICIO II.PP.A.B.

SAN SEVERO

Prot. N. 42/SS/9551 Allegati N. 2 e, p.c.

AL SIG. PRESIDENTE SEZIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI
DEGLI ENTI LOCALI

Risp. al foglio N. _____ del _____

OGGETTO: IPAB Asilo per Inabili al Lavoro "Concetta Masselli" **F O G G I A**
di San Severo. Approvazione nuovo Statuto. D.A.R.S.S. del 9/9/1983 n. 200.-

AL SIG. PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

S E D E

Per l'esecuzione si trasmette, in duplice' copia, il decreto in oggetto.

Si resta in attesa di ricevere copia dello stesso controfirmato per accusata ricezione.

Distinti saluti.

L'ASSESSORE

(Dott. Vincenzo Binetti)

AL/mdg

**ASILO INABILI AL LAVORO
C. MASSELLI**

A 31 OTT. 1983 R

Prot. N. 271

esigenze ordinarie di funzionamento di singoli Uffici e/o Servizi della Sede Centrale ovvero delle Sezioni Regionali.

- b) di introdurre, all'interno del predetto Regolamento, l'art. 1-bis di seguito riportato:

Articolo 1-bis (Tipologie degli incarichi)

1. I contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1 possono avere ad oggetto:

- a) lo svolgimento di un'attività di studio nell'interesse dell'amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo 5 del D.P.R. n.338/1994 (incarichi di studio);*
- b) lo svolgimento di un'attività di ricerca, previa definizione di un apposito programma dell'amministrazione (incarichi di ricerca);*
- c) richieste di pareri ad esperti (incarichi di consulenza);*
- d) collaborazioni coordinate e continuative, ad alto contenuto professionale, ex articolo 409, n.3, del codice di procedura civile (co.co.co.).*

- c) l'articolo 2 del Regolamento è sostituito come di seguito:

Articolo 2 (Competenza per il conferimento degli incarichi)

- 1. Gli incarichi di cui all'articolo 1 sono conferiti dal Direttore Generale.*
- 2. Resta salva, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento disciplinante l'Ordinamento dei Servizi, la facoltà di delega al Vice Direttore Generale nonché la facoltà di delega ai dirigenti dei settori interessati dalla collaborazione esterna.*

- d) l'articolo 7, comma 1, del Regolamento è sostituito come di seguito :

Articolo 7 (Disciplinare d'incarico)

- 1. I rapporti di collaborazione di cui all'articolo 1 sono formalizzati con apposito disciplinare di incarico, in esecuzione della determinazione di affidamento dell'incarico.*

- e) di introdurre, all'interno del predetto Regolamento, l'art. 7-bis di seguito riportato:

Articolo 7-bis (Efficacia del contratto)

- 1. I contratti di collaborazione esterna stipulati ai sensi del presente Regolamento sono efficaci, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del collaboratore, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito internet dell'Agenzia,*

STATUTO
DELLA
CASA DI RIPOSO
"CONCETTA MASSELLI"

GIA'

ASILO INABILI AL LAVORO
"CONCETTA MASSELLI - MARCHESA DI GRUMO"

SAN SEVERO



nell'apposita sezione istituita ai sensi dell'articolo 12.

- f) di introdurre, all'interno del predetto Regolamento, l'art. 12 di seguito riportato:

Articolo 12 (Pubblicità degli incarichi di collaborazione)

1. *All'interno del sito internet dell'Agas una apposita sezione è dedicata esclusivamente all'adempimento degli obblighi di pubblicità degli incarichi di collaborazione esterna.*
2. *Sono soggetti a pubblicazione sul sito internet, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244:*
 - a) *gli incarichi conferiti a soggetti esterni all'amministrazione ai sensi del presente Regolamento;*
 - b) *gli incarichi di controllo contabile conferiti dal Consiglio nazionale d'amministrazione ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile;*
 - c) *la definizione del compenso dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti istituito ai sensi dell'articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465;*
 - d) *gli incarichi conferiti, ai sensi degli articoli 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ai componenti del Comitato di Controllo Strategico;*
 - e) *gli incarichi conferiti ai componenti del Collegio arbitrale di disciplina di cui all'articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465;*
3. *Gli obblighi di pubblicità di cui al comma 3 si attuano con l'indicazione dei seguenti elementi:*
 - a) *soggetto interessato dall'incarico;*
 - b) *ragione del conferimento dell'incarico;*
 - c) *estremi del provvedimento di conferimento dell'incarico;*
 - d) *compenso previsto per il suo svolgimento e durata.*
4. *La pubblicazione effettuata ai sensi del presente articolo risulta valida anche ai fini di cui all'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.*
5. *L'obbligo di pubblicazione viene meno decorsi sei mesi dal pagamento dell'incarico.*

- g) di introdurre, all'interno del predetto Regolamento, l'art. 13 di seguito riportato:

Articolo 13 (Limiti di spesa)

1. *Agli incarichi di cui all'articolo 1- bis, comma 1, lettere a) b) e c), si applica il limite di spesa previsto dall'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'articolo 27 del*

STATUTO DELLA "CASA DI RIPOSO 'CONCETTA MASSELLI'"

CAPO I

PRINCIPI - OBIETTIVI - MEZZI

Art.1 - Il presente Statuto dell'ex Opera Pia "Asilo Inabili al Lavoro 'Concetta Masselli - Marchesa di Grumo', eretto in Ente Morale con Re-gio Decreto del 25.6.1903, regolamenta attività, obiettivi e finalità del summenzionato Ente nel rispetto della volontà della Fondatrice, in armonia della normativa vigente nazionale e regionale.

Dalla data di approvazione del presente Statuto, il summenzionato Ente assume la denominazione di: "CASA DI RIPOSO 'CONCETTA MASSELLI'".

Art.2 - L'Istituzione ha lo scopo di ospitare persone anziane di ambo i sessi, riconosciute per età e/o per imperfezioni fisiche inabili a proficuo lavoro. Per l'ammissione, saranno preferite gli anziani nati e/o domiciliati nel Comune sede dell'Opera Pia.

A tal uopo, la Casa provvede alla necessaria assistenza, con particolare riguardo alle esigenze fisiche, spirituali e sociali di cia-scuno, cercando di favorire, nel pieno rispetto della libertà indivi-duale e dei legami familiari, le relazioni degli ospiti tra di loro, con l'ambiente esterno e con quello di provenienza.

Art.3 - Allo scopo di realizzare ulteriori, efficienti ed appropria-ti interventi, la Casa promuoverà, anche tramite apposite convenzio-ni con il Comune e con la competente U.S.L., la costituzione di un Centro Polivalente per Anziani, comprendente altresì un Centro Am-bulatoriale, dei cui servizi potranno usufruire anche anziani che non siano ospitati dalla Casa di Riposo medesima.

Art.4 - Al mantenimento e all'erogazione dei servizi per gli anziani, comunque ospitati e assistiti, la Casa di Riposo provvede con le en-trate derivantele:

- dalle entrate patrimoniali;
- dalle rette di ricovero;
- dalle contribuzioni, ove ricorrenti, previa deliberazione del Con-siglio di Amministrazione, da parte dei fruitori dei servizi;
- dai finanziamenti pubblici e/o privati;
- da lasciti, donazioni, legati, ecc.

Tali entrate vanno destinate per l'attuazione degli scopi dello Ente, per garantire l'efficienza delle strutture e per assicurare la corresponsione dei salari, stipendi ed altri emolumenti al personale dipendente avente titolo nella normativa nazionale sul contratto di lavoro dei dipendenti degli Enti Locali.

Art.5 - L'ammontare della retta, da definire tenendo conto dei costi di gestione e della graduazione della stessa rispetto alle condizio-ni economiche degli anziani ospiti, viene stabilita, con apposita delibera, dal Consiglio di Amministrazione della Casa. Le delibere verranno sottoposte al controllo di legittimità e/o di merito da par-te del competente organo regionale nell'osservanza della Legge 6972 del 17.7.1980 e del Regolamento Amministrativo e di contabilità di cui al R.D. del 5.2.1891 e norme modificatrici e correlative, e altre si nell'osservanza delle vigenti leggi regionali.

decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

2. *Agli incarichi di cui all'articolo 1- bis, comma 1, lettera c), si applica, fino al 31 dicembre 2008, il limite di spesa previsto dell'articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.*
3. *Agli incarichi di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera d), si applica il limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 80, della legge 24 dicembre 2007, n.244.*
4. *I limiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, non trovano applicazione per gli incarichi conferiti per adempimenti obbligatori per legge.*

- h) di introdurre, all'interno del predetto Regolamento, l'art. 14 di seguito riportato:

Articolo 14 (Comunicazione alla Corte dei Conti)

1. Le determinazioni di affidamento degli incarichi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) b) e c), di importo superiore a 5.000 euro sono trasmessi alla competente Sezione di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

- i) di approvare, alla luce delle modifiche di cui ai punti precedenti, il nuovo testo del Regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione di seguito riportato:

REGOLAMENTO

Conferimento degli incarichi di collaborazione esterna dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 7, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le modalità procedurali per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali (di seguito Ages).
2. L'Ages, per lo svolgimento di attività altamente qualificate alle quali non può far fronte con il personale in servizio, può conferire incarichi individuali ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, attraverso contratti di collaborazione occasionale e contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Al pagamento della retta provvede:

- a) L'interessato, per una quota massima pari ai 4/5 dell'importo netto della propria pensione;
- b) I familiari dell'interessato, ai sensi dell'Art. 423 e seguenti C.C., per l'intera retta o per la differenza tra la stessa e la quota dovuta come dal punto a);
- c) Gli Enti Pubblici tenuti per Legge.

Per l'accesso ai servizi, la gratuità o la contribuzione dei cittadini destinatari verrà stabilita nell'apposita convenzione e/o con determinazione del Consiglio di Amministrazione.

Art.6 - Nella Casa non possono essere ospitati anziani affetti da malattie contagiose. Per quanti altri in difficoltà psico-fisiche potrà provvedersi all'ospitalità solo e in quanto compatibili con lo stato della struttura dell'Ente e previa acquisizione degli opportuni pareri medico-legali e del servizio sociale.

Art.7 - L'ammissione alla Casa è subordinata al possesso dei requisiti di età, residenza ed impegnative al pagamento della retta. Le norme generali per l'ammissione degli anziani alla Casa e le garanzie di pagamento delle rette sono determinate dall'apposito regolamento.

Art.8 - L'ospite è libero di organizzare le sue giornate nel modo che ritiene più opportuno, attenendosi comunque alle norme del Regolamento interno. Potrà occupare il proprio tempo libero in attività culturali, ricreative e occupazionali liberamente scelte, ivi inclusa la possibilità di piccoli lavori e modeste mansioni nei servizi della istituzione, previa deduzione della prestazione dalla retta o sua perfezionamento mensile da fissarsi con apposita delibera dell'Ente.

Al fine di creare le condizioni necessarie alla completa realizzazione umana degli ospiti, la Casa si renderà promotrice ed animatrice di iniziative utilizzando le attrezzature che potranno predisporre, tenuto conto della potenzialità dell'Ente.

Le attività saranno svolte nei locali appositamente destinati e negli orari e le direttive saranno impartite dalla Direzione.

Art.9 - La cessazione del rapporto di ospitalità per abbandono volontario, per espulsione appositamente motivata dal Consiglio di Amministrazione, per decesso dell'anziano o per qualsiasi altra causa dipendente dall'anziano ospite verrà tempestivamente comunicata allo Ente o al privato tenuto al pagamento della retta, che comunque dovrà essere pagata per l'intero mese.

C A P O II°

"O R G A N I"

Art.10 - Sono organi della Casa: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Consiglio della Casa, l'Ufficio di coordinamento della Presidenza, il Segretario-Direttore Amministrativo.

Art.11 - "Il Consiglio di Amministrazione della Casa si compone:
a) di tre membri ecclesiastici designati dall'Ordinario Diocesano tra i quali il Presidente della Giunta Regionale, nominerà il Presidente;

3. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità previsti nel presente Regolamento:
 - a) le prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolge in maniera saltuaria non riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, quali, a titolo esemplificativo, la partecipazione a convegni e seminari, docenze, nonché le fattispecie di cui all'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 - b) il conferimento degli incarichi per il patrocinio e la difesa giudiziale dell'amministrazione.
4. Le procedure comparative previste nel presente Regolamento non si applicano:
 - a) per l'individuazione dei componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 6-*quater*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 - b) per l'individuazione dei collaboratori coordinati e continuativi di non elevata professionalità, necessari per il soddisfacimento di esigenze ordinarie di funzionamento di singoli Uffici e/o Servizi della Sede Centrale ovvero delle Sezioni Regionali.

Articolo 1-bis

(Tipologie degli incarichi)

1. I contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1 possono avere ad oggetto:
 - a) lo svolgimento di un'attività di studio nell'interesse dell'amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo 5 del D.P.R. n.338/1994 (incarichi di studio);
 - b) lo svolgimento di un'attività di ricerca, previa definizione di un apposito programma dell'amministrazione (incarichi di ricerca);
 - c) richieste di pareri ad esperti (incarichi di consulenza);
 - d) collaborazioni coordinate e continuative, ad alto contenuto professionale, *ex* articolo 409, n.3, del codice di procedura civile (co.co.co.).

Articolo 2

(Competenza per il conferimento degli incarichi)

1. Gli incarichi di cui all'articolo 1 sono conferiti dal Direttore Generale.
2. Resta salva, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento disciplinante l'Ordinamento dei Servizi, la facoltà di delega al Vice Direttore Generale nonché la facoltà di delega ai dirigenti dei settori interessati dalla collaborazione esterna.

Articolo 3

(Presupposti per il conferimento)

1. Gli incarichi vengono conferiti in presenza dei seguenti presupposti:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze

- b) di tre membri eletti dal Consiglio Comunale, di cui uno in rappresentanza della minoranza;
- c) di un membro nominato dal Presidente della Giunta Regionale.

In caso di persistente indugio da parte degli enti interessati a designare i propri rappresentanti, le nomine saranno effettuate dal Presidente della Giunta Regionale.

Il Consiglio di Amministrazione sarà costituito con decreto del Presidente della Giunta Regionale".

Art.12 - "Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni. I Consiglieri possono essere riconfermati senza interruzione e restano in carica sino a che i loro successori abbiano assunto l'ufficio. In caso intervengono dimissioni o decadenze nel corso del quinquennio si provvederà alla surrogazione con decreto del Presidente della Giunta Regionale. I surroganti durano in carica quanto avrebbero dovuto durare i sostituiti".

Art.13 - In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il membro più anziano per elezione; in caso di eguale anzianità elettiva, il più anziano di età.

Art.14 - I membri del Consiglio di Amministrazione che non intervengono a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, decadono dalla carica. I Consiglieri dichiarati decaduti, previa presa d'atto del Consiglio di Amministrazione, devono essere immediatamente sostituiti. I surroganti durano in carica quanto avrebbero dovuto durare i sostituiti.

C A P O III°

ADUNANZE E FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art.15 - Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Il Presidente convoca mensilmente il consiglio per riferire sulla gestione della Casa e per promuovere l'adozione dei provvedimenti richiesti dalle leggi, dai regolamenti e dal presente statuto.

Il Presidente lo convoca, senza indugio, in caso di urgenza e di necessità, o quando ne è fatta domanda da almeno tre membri del Consiglio stesso e nella domanda siano motivatamente indicati gli argomenti da porre in discussione. Vengono fatte salve le convocazioni richieste dalle Pubbliche Autorità.

Art.16 - Le adunanze sono convocate con invito scritto, contenente l'elenco degli argomenti da trattare e da notificare ai Consiglieri. Le adunanze ordinarie saranno valide se l'avviso di convocazione sarà stato notificato cinque giorni prima dell'adunanza stessa; per quelle straordinarie, tre giorni liberi; e per quelle di urgenza, almeno 24 ore prima.

La presenza di tutti i Consiglieri assegnati ed in carica legittima la validità della seduta stessa anche in difetto del rispetto dei termini, e forme di cui sopra.

- attribuite dall'ordinamento e corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- b) deve essere accertata preliminarmente l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili all'interno dell'Amministrazione nel suo complesso;
 - c) l'esigenza deve essere temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;
 - d) devono essere predeterminati la durata, il luogo, l'oggetto e il compenso della collaborazione.

Articolo 4

(Programmazione dei fabbisogni)

1. Sono di regola individuati annualmente, in sede di predisposizione dei Documenti di *budget* e di definizione degli obiettivi gestionali all'interno del Piano Operativo di Gestione, i progetti specifici e le attività che, per loro natura, necessitano di elevate competenze e professionalità, cui ricollegare i contratti di cui all'articolo 1.

Articolo 5

(Selezione dei collaboratori mediante procedure comparative)

1. Gli incarichi di collaborazione di cui all'articolo 1 sono conferiti attraverso procedure di selezione con comparazione dei *curricula* professionali e, ove ritenuto necessario, successivo colloquio dei partecipanti alla selezione.
2. A tal fine, su proposta del Responsabile interessato all'incarico di collaborazione, si provvede alla predisposizione di un bando da pubblicare sul sito *internet* dell'Agas di norma per quindici giorni consecutivi, salvo che per particolari ragioni di urgenza detto termine non venga ridotto a cinque giorni.
3. Il bando di cui al comma precedente deve contenere:
 - a) l'indicazione del progetto o delle attività di cui l'Amministrazione richiede lo sviluppo o lo svolgimento;
 - b) l'indicazione del termine entro il quale dovranno essere presentate le domande di partecipazione, corredate dai relativi *curriculum vitae*; detto termine è di norma non inferiore a quindici giorni, salvo che, per particolari e motivate ragioni di urgenza, venga fissato un termine non inferiore a cinque giorni;
 - c) i criteri di valutazione delle domande di partecipazione, che dovranno in ogni caso prediligere l'esigenza di assicurare le professionalità più idonee alla soddisfazione dei fabbisogni dell'Amministrazione;
 - d) l'eventuale documentazione richiesta ai partecipanti nonché le eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione.
4. In alternativa alla procedura di cui ai commi 2 e 3, l'incarico di collaborazione può essere conferito all'esito di una apposita indagine di mercato, espletata inviando una lettera d'invito contenente tutti gli

Art.17 - L'Adunanza del Consiglio di Amministrazione è considerata valida quando è presente la metà più uno dei Consiglieri assegnati ed in carica. Le deliberazioni del C.d.A. devono essere prese a maggioranza assoluta degli intervenuti. Le votazioni si fanno per appello nominale ed a scrutinio segreto. Le votazioni hanno sempre luogo a scrutinio segreto quando si tratti di questioni concernenti persone. Per la validità delle adunanze non è computato chi, avendo interessi, giusta art. 15 della Legge n. 69 e 72 del 17.7.1890, non può prendere parte alla deliberazione.

Art.18 - I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario e vengono firmati dal Presidente, dal Consigliere più anziano per elezione e dal Segretario ed inviati per estratto al competente Organo Regionale di Controllo. Nel caso qualcuno degli intervenuti si allontani, si rifiuti di firmare o non possa firmare il processo verbale della seduta, ne viene fatta menzione.

Art.19 - Il Consiglio di Amministrazione:

- a) delibera i provvedimenti necessari all'amministrazione e al regolare funzionamento dell'Ente e del suo patrimonio;
- b) approva i bilanci di previsione e i conti consuntivi, previamente predisposti dai competenti uffici;
- c) approva i regolamenti di amministrazione e i servizi interni ed il regolamento organico del personale;
- d) promuove, quando occorre, le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti;
- e) delibera sulle assunzioni, sulle sospensioni e sui licenziamenti della Casa di Riposo;
- f) determina i criteri per le ammissioni degli anziani ospiti, demandandone al Presidente l'effettiva esecuzione;
- g) delibera i contratti, incaricando il Presidente per l'esecuzione;
- h) delibera in linea di massima su ogni altro argomento così come previsto dall'art. 36 della Legge 6972 del 17/7/1890.
- i) Il Consiglio di Amministrazione dichiara d'ufficio, previa notifica all'interessato e deduzioni dello stesso, la decadenza dalla carica dei membri del Consiglio che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre sedute consecutive.

Art.20 - "Il regolamento interno disciplinerà le forme di partecipazione alla gestione della Casa di Riposo da parte degli utenti, degli operatori e dei Sindacati in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente".

Art.21 - IL CONSIGLIO DELLA CASA suggerisce provvedimenti relativi alle esigenze di vita comunitaria e alle attività interne ed esterne della Casa stessa, collabora alla definizione delle diverse problematiche della terza età e stimola i rapporti con gli Enti pubblici. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è tenuto a riferire a quest'ultimo su quanto discusso, dibattuto e proposto in seno al Consiglio della Casa al fine di individuare e deliberare i più opportuni provvedimenti.

IL CONSIGLIO DELLA CASA si compone:

- a) di due membri eletti in seno al Consiglio di Amministrazione a maggioranza di voti, immediatamente dopo l'elezione del Presidente;
- b) dal Presidente del Consiglio di Amministrazione che lo presiede;
- c) da tre anziani eletti, a scrutinio segreto, dalla assemblea Generale degli ospiti da tenersi nel mese di Aprile di ogni anno.

elementi di cui al comma precedente ad un numero di soggetti non inferiore a tre.

Articolo 6

(Valutazione delle domande di partecipazione)

1. Le domande di partecipazione con i relativi *curricula* sono esaminate dal Direttore Generale ovvero dal soggetto delegato alla procedura ai sensi dell'articolo 3, comma 2, il quale elabora per ciascun *curriculum* un giudizio sintetico, attribuendo un punteggio numerico, da 1 a 10, sulla cui base viene predisposta la relativa graduatoria.
2. Laddove ritenuto necessario al fine di meglio definire le competenze dei partecipanti, i candidati che abbiano riportato un punteggio di almeno 5 sono ammessi ad un successivo colloquio, al cui termine viene predisposta la graduatoria finale di merito.
3. La graduatoria può essere utilizzata anche per il conferimento di incarichi similari entro un periodo massimo di due anni.

Articolo 7

(Disciplinare d'incarico)

1. I rapporti di collaborazione di cui all'articolo 1 sono formalizzati con apposito disciplinare di incarico, in esecuzione della determinazione di affidamento dell'incarico.
2. I contratti sono stipulati in forma scritta, e devono contenere almeno i seguenti elementi:
 - a) durata della collaborazione;
 - b) luogo in cui viene svolta la collaborazione;
 - c) oggetto della prestazione;
 - d) modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali;
 - e) compenso della collaborazione.
3. Il pagamento del compenso avviene, di regola, al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo quanto diversamente pattuito nel disciplinare. In ogni caso, il collaboratore è tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrante le attività svolte.

Articolo 7-bis

(Efficacia del contratto)

1. I contratti di collaborazione esterna stipulati ai sensi del presente Regolamento sono efficaci, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del collaboratore, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito *internet* dell'Agenzia, nell'apposita sezione istituita ai sensi dell'articolo 12.

Articolo 8

(Conferimento di incarichi professionali in via diretta – senza esperimento di procedura comparativa)

Il Consiglio della Casa, che dura in carica per un triennio, salvo la rinnovazione annuale dei rappresentanti degli ospiti, si riunisce di norma almeno quattro volte all'anno. Le funzioni di Segretario del Consiglio della Casa saranno tenute dal Segretario dell'Ente o da un dipendente all'uopo da questi delegato.

Il Consiglio della Casa può essere convocato, oltrechè dal Presidente ogni qual volta lo ritenga necessario, anche quando ne faccia richiesta almeno tre dei componenti del Consiglio stesso.

In nessun caso le determinazioni del Consiglio della Casa saranno vincolanti per il Consiglio di Amministrazione, nonchè nei confronti di terzi.

Art. 22 - L'UFFICIO DI COORDINAMENTO DELLA PRESIDENZA, anche su proposta del Consiglio della Casa di Riposo, promuove l'adozione da parte del Consigli di Amministrazione degli atti e provvedimenti relativi alla gestione della Casa e dei servizi interni ed esterni e attività collettive. L'Ufficio di Coordinamento della Presidenza è composto dal Presidente della Casa che lo presiede, dal Segretario-Direttore Amministrativo, dall'Assistente-Economo e da un rappresentante del personale eletto a scrutinio segreto nell'assemblea generale dei dipendenti dell'Ente.

C A P O IV°

A L T R I O R G A N I D E L L ' E N T E

- Art. 23 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:
- a) E' responsabile della gestione della Casa di Riposo e ne risponde al Consiglio di Amministrazione;
 - b) Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, l'Ufficio di Coordinamento ed il Consiglio della Casa dando esecuzione alle conseguenti delibere;
 - c) Rappresenta l'Istituto negli atti amministrativi e in quelli giudiziari;
 - d) Provvede all'erogazione delle spese stabilite in bilancio, facendo emettere per il tramite dei competenti uffici i relativi mandati;
 - e) Emette, sempre che non possa farsi ricorso alla convocazione di urgenza del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti di assoluto straordinarietà ed urgenza, necessari per garantire il buon funzionamento della Casa, con l'obbligo, sotto la sua personale responsabilità, di sottoporli alla ratifica del Consiglio nella prima riunione;
 - f) Stipula i Contratti deliberati dal Consiglio;
 - g) esamina i provvedimenti necessari all'effettiva partecipazione, in condizioni di parità, di tutti gli ospiti ai servizi collettivi; promuove le forme più opportune di attività collettiva, salvo il principio di autonomia di ciascuno, in ordine alle modalità di utilizzazione delle proprie capacità e del proprio impegno personale;
 - h) In ottemperanza all'Art. 19, dispone i ricoveri.

124

16

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, l'Agès può conferire ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorrano le seguenti situazioni:
 - a) in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
 - b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
 - c) per incarichi relativi ad attività di consulenza o di formazione delle risorse umane inerenti innovazioni normative o organizzative da attuarsi con tempistiche ridotte, tali da non permettere l'esperimento di procedure comparative di selezione;
 - d) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori.

Articolo 9

(Liste di accreditamento di esperti)

1. L'Agès può istituire una o più liste di accreditamento di esperti esterni con requisiti professionali e di esperienza minimi da essa stabiliti, eventualmente suddivise per tipologie di settori di attività.
2. L'Agès può ricorrere alle liste di accreditamento per invitare alle procedure comparative di selezione di cui all'articolo 6, comma 4, nonché ai fini di cui agli articoli 10 e 12.

Articolo 10

(Conferimento di incarichi professionali di progettazione e di direzione lavori di valore inferiore ai 100.000 euro)

1. L'Agès affida gli incarichi professionali di progettazione e di direzione lavori di valore inferiore a 100.000 euro nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, secondo le procedure e nel rispetto dei criteri previsti dai precedenti articoli 5 e 9.
2. L'affidamento degli incarichi professionali di progettazione e di direzione lavori di valore inferiore a 100.000 euro in via diretta può essere disposto solo in casi di particolare urgenza.

Articolo 11

(Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)

1. L'Agès verifica il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo.
2. L'Agès verifica anche il buon esito dell'incarico, mediante riscontro

CAPO V

NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

Art. 24 - I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di discarico per il Tesoriere se non sono muniti della firma del Presidente, e di quella del membro del Consiglio di Amministrazione che sovrintende al servizio cui si riferisce il mandato ed, in difetto, dal membro anziano, e del Segretario-Direttore Amministrativo.

Art. 25 - Ogni dichiarazione, provvedimento, ed in generale ogni atto contabile che sarà emanato dall'Istituzione dovrà portare oltre la firma di chi abbia la legale rappresentanza dell'Ente, anche quella del Segretario-Direttore Amministrativo.

Questi parteciperà con gli Amministratori alla responsabilità degli atti medesimi.

Art. 26 - I modi di nomina, la pianta organica, i doveri, i diritti, le attribuzioni e le mansioni del personale e salariato sono fissati dal Regolamento Organico.

Art. 27 - Il servizio di esazione e di cassa è espletato da un Istituto di Credito a ciò autorizzato nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato e di altre norme in materia. Tale servizio sarà disciplinato da apposita convenzione da approvarsi con l'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 - Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente Statuto, si è servesi quanto disposto dalle vigenti leggi della Repubblica.

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 29 - Con l'approvazione da parte delle competenti autorità del presente Statuto, cesserà di aver vigore quello del 1° Luglio 1942, approvato con L.D. del 23.2.1943.

Art. 30 - Il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, giusta Decreto P.C.S. n. 220/1979, verrà rinnovato secondo le norme di cui all'Art. II del presente Statuto a decorrere dal 1984. Entro sei mesi dalla data di approvazione del presente Statuto si provvederà alla costituzione del Consiglio della Casa e dell'Ufficio di Coordinamento della Presidenza.

Art. 31 - Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, si procederà:

- alla revisione del Regolamento e della Pianta Organica del personale dipendente;
- All'adozione del Regolamento interno;
- Alla stipula di apposita convenzione per il conferimento del servizio di Tesoreria.

Letto, approvato, sottoscritto.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

